

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI CATTURATI E/O VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BALESTRATE**

### **art. 1**

La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione all'adozione dei cani randagi catturati sul territorio comunale e custoditi presso idonea struttura, ovvero per quei cani già catturati, sterilizzati, e in possesso di microchip reimmessi sul territorio comunale, sia allo scopo di garantire il loro benessere, sia al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e sul territorio.

### **art. 2**

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.

### **art. 3**

I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane randagio, di proprietà del Comune, dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Balestrate, Direzione di Polizia Municipale, con la quale ne richiedono l'affidamento.

### **art. 4**

- 1) L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni residenti, e non, nel territorio e rimane limitata all'adozione massima di numero 2 cani.
- 2) L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente precedenti episodi di maltrattamento di animali.
- 3) L'adozione è disposta mediante compilazione della scheda di affido cani randagi redatta secondo il modello allegato, che sarà successivamente trasmessa a cura del competente ufficio comunale alla A.S.P. PA/6 U.O. Veterinaria Distretto di Partinico.
- 4) In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario o possessore di animali ai sensi delle vigenti leggi ed in particolare della l.r. 3 luglio 2000, n. 15.
- 5) I cani dati in affido saranno:
  - a) muniti di microchip identificativo;
  - b) sterilizzati;
  - c) sanitariamente testati.

### **art. 5**

Ai cittadini che prenderanno in adozione un cane ricoverato o vagante in quanto già reimmesso sul territorio comunale e che assicureranno allo stesso un mantenimento di almeno 3 anni, è riconosciuto un contributo con le modalità previste nel seguente art. 6.

### **art. 6**

- 1) Il Comune di Balestrate riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi a soggetti privati, ritiene di incentivarla con un contributo economico, previsto in €. 300,00 per cane di proprietà del Comune da corrispondere "una tantum".

- 2) Il contributo verrà concesso ad espletamento della procedura di adozione mediante (bonifico/accredito/altro)

#### art. 7

- 1) L'ufficio preposto provvederà a verificare almeno semestralmente, le condizioni di detenzione del cane.
- 2) Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare regolare denuncia, ex artt. 344 e ss C.P. ed a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso idonea struttura.
- 3) Ciò comporterà inoltre il rimborso, da parte del cittadino, di un importo pari al doppio del contributo concesso.

#### art. 8

- 1) In caso di rinuncia all'adozione per cause di sopravvenute e motivate esigenze (allergie, nascita bambini, trasferimento non compatibile con l'animale, etc.) l'affidatario:
  - a) qualora l'affido abbia superato il triennio, potrà restituire il cane all'Amministrazione senza alcuna procedura sanzionatoria a suo carico;
  - b) qualora l'affido sia di periodo inferiore al triennio, ha l'obbligo di restituire all'Amministrazione il contributo ricevuto, senza alcuna sanzione accessoria.

#### art. 9

- 1) L'affidatario, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 15/2000, si assume i seguenti obblighi in caso di:
  - a) CAMBIO DELLA PROPRIA RESIDENZA - entro 30 giorni dall'evento, dare comunicazione all' l'Ente, per il tramite della Direzione di Polizia Municipale, nonché al Servizio Veterinario della A.S.P. competente per territorio;
  - b) DECESSO DEL CANE – entro 7 giorni dall'evento, denunciare l'avvenuto decesso, consegnando copia di certificazione redatta dal medico veterinario all'Ente, per il tramite della Direzione di Polizia Municipale, nonché al Servizio Veterinario della A.S.P. competente per territorio;
  - c) SCOMPARSA DEL CANE - entro 10 giorni dall'evento, denunciare la scomparsa all' l'Ente, per il tramite della Direzione di Polizia Municipale, nonché al Servizio Veterinario della A.S.P. competente per territorio;
- 2) Nel caso di accertata violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, lettere **a)** e lettera **b)** è prevista una sanzione amministrativa da €. 86,00 a €. 289,00 (D.P.R.S. 12/01/2007, n. 7).

**d)** Nel caso di CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DEL CANE, l'affidatario ha l'obbligo di darne comunicazione entro giorni 30 all'Ente per il tramite della Direzione di Polizia Municipale nonché al Servizio Veterinario della A.S.P. competente per territorio;

3) Nel caso di accertata violazione all'obbligo imposto dalla superiore lettera **d)** o nel caso di abbandono dell'animale è prevista una sanzione amministrativa da €. 578,00 a €. 1.733,00 (art. 8 D.P.R.S. del 12/01/2007, n. 7).

#### art. 10

1) Oltre a quanto previsto nel superiore art. 9, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del cane, l'affidatario dovrà rimborsare il contributo percepito, secondo le seguenti modalità:

**a)** Se l'adozione è inferiore o uguale all'anno l'affidatario dovrà restituire all'Ente l'intera somma del contributo percepito;

**b)** Se l'adozione coincide con il secondo anno l'affidatario dovrà restituire all'Ente un importo corrispondente ai 2/3 del contributo percepito;

**c)** Se l'adozione coincide con il terzo anno l'affidatario dovrà restituire all'Ente un importo corrispondente a 1/3 del contributo percepito;

2) Il nuovo possessore del cane non potrà avanzare diritto di richiesta di nuovo contributo da parte del Comune di Balestrate.

#### art. 11

E' fatto obbligo ai soggetti che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico di rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali.

Alla violazione della superiore disposizione si applica la sanzione amministrativa da €. 58,00 a €. 173,00 (art. 8 D.P.R.S. del 12/01/2007, n. 7).

#### art. 12

Il Comune potrà adottare tutte le forme di pubblicità (sito web istituzionale, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le Scuole, manifestazioni etc.) per incentivare l'adozione dei cani.

#### art. 13

L'operatività del presente Regolamento è subordinata allo stanziamento in bilancio dell'esercizio corrente delle somme corrispondenti e sino ad esaurimento delle stesse e non costituiscono somme obbligatorie per il Comune.

